

# TATUAGGI e PIERCING nella



## Legge della Regione Lazio

### “DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING”

La legge ha l'obiettivo di **disciplinare le attività di tatuaggio e piercing, tutelare la salute** quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, promuovere **percorsi di formazione** e aggiornamento, effettuare **campagne informative**, **sostenere le spese di tatuaggio per le donne** che hanno subito una mastectomia .

L'attività di tatuaggi e piercing è in continua crescita. In un'indagine condotta nel 2015 è stato calcolato che **circa 7 milioni di italiani portano un tatuaggio e lo 0.5% per finalità mediche** (ad esempio per camuffare patologie della pelle o gli esiti cicatriziali di interventi chirurgici). La maggior parte dei tatuati ha un'età tra i 25 e i 44 anni, la stragrande maggioranza si rivolge a un centro specializzato o, in misura assai minore, a un centro estetico, ma **più del 13% ha rischiato fuori dai canali ufficiali**. **L'incremento della domanda** e la disciplina non chiara e aggiornata **ha anche prodotto una forte crescita di attività abusive**. In queste attività esiste il rischio di infezioni che possono dipendere da scarse condizioni igienico sanitarie o da materiali non adeguati.

**Per il piercing possono farsi le stesse considerazioni dei tatuaggi**: risalente nella notte dei tempi e diffuso in tutte le latitudini e culture con funzione rituale e distintiva, è oggi un tipo di decorazione rielaborato dalla controcultura degli anni Sessanta.

**Dal punto di vista legislativo manca un testo statale**, alcune Regioni hanno legiferato (Toscana, Friuli Venezia Giulia e Marche) e il Ministero della Sanità è intervenuta con due circolari nel 1998 che dettano “Le linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza”. Il principale riferimento è al momento la Risoluzione europea ResAP del 20 febbraio 2008.

Le attività di tatuaggio e piercing intrecciano risvolti economici e sanitari, per questo si è ritenuto opportuno l'approvazione nella nostra Regione di uno specifico testo legislativo che possa essere anche di stimolo al legislatore nazionale.





## LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE LAZIO

La legge si compone di 12 articoli, copre le lacune del settore, indica le modalità per effettuare un corretto svolgimento delle attività e individua le risorse economiche per il triennio 2021-23.

- **Articolo 1:** fornisce le **definizioni** di “tatuaggio artistico”, “dermopigmentazione e trucco permanente”, “tatuaggio con finalità mediche” e “piercing”.
- **Articolo 2:** specifica i **percorsi formativi** che identificano i requisiti per entrambe le pratiche con l’ottenimento finale del necessario attestato, **aumenta il numero minimo di ore dei corsi (dalle attuali 90 ore si passa a 800 ore per i tatuaggi, di cui 200 di esercitazioni pratiche, e si passa a 300 ore per i piercing, di cui 100 di esercitazioni pratiche)** e stabilisce l’**obbligatorietà dell’aggiornamento professionale** (attualmente non previsto).
- **Articolo 3:** indica una serie di divieti, tra cui il **divieto di eseguire tatuaggi e piercing** (ad eccezione dei buchi al lobo dell’orecchio) a **minori di 14 anni o a minori di 18 anni privi del consenso dei genitori**. Stabilisce inoltre l’obbligo di utilizzare unicamente pigmenti e monili conformi alla normativa vigente.
- **Articolo 4:** disciplina l’**esercizio dell’attività**, il procedimento autorizzativo (SCIA) e i necessari requisiti per il suo svolgimento e l’**articolo 5** le attività nelle **manifestazioni pubbliche**.
- **Articoli 6 e 7:** disciplinano le **funzioni di vigilanza e controllo** con la previsione di **sanzioni** per contrastare l’**abusivismo** e per sanzionare lo smaltimento illegale di **rifiuti speciali**.
- **Articolo 8:** prevede specifiche **campagne informative**, rivolte soprattutto ai più giovani, sulle pratiche di tatuaggi e piercing, finalizzate alla conoscenza dei **rischi connessi ai trattamenti effettuati da operatori abusivi, alle pratiche non corrette e alle precauzioni sanitarie da adottare anche nei giorni successivi a tatuaggi o piercing**.
- **Articolo 9:** definisce la **disciplina di dettaglio** relativa ai requisiti strutturali, alle attrezzature e pigmenti utilizzabili, alle **materie di insegnamento** e alle modalità per effettuare il cosiddetto **affitto di poltrona**. Prevede inoltre un **contributo alle donne sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria, per tatuaggi di correzione dei difetti della cute nell’area**, anche per alleviarne il disagio psicologico.
- **Articoli 10 e 11:** prevedono gli **adeguamenti** e la **clausola di valutazione degli effetti finanziari**.
- **Articolo 12:** sono individuate le **risorse finanziarie**, destinate alle **campagne informative (50mila euro per ciascuna annualità del triennio 2021-23)** e alle **spese di tatuaggio per le donne che hanno subito una mastectomia (180mila euro per ciascuna annualità del triennio 2021-23)**.

